



Regolamento di funzionamento del Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura

[D.R. n. 1417/2024 del 28 giugno 2024 - Modifiche](#)

[D.R. n. 886/2021 del 1° luglio 2021 - Modifiche](#)

[D.R. n. 241/2021 del 10 febbraio 2021 - Emanazione](#)

Articolo 1

Istituzione, denominazione e sede

1. Presso l'Università di Pisa (di seguito Ateneo), ai sensi dell'art. 39, comma 5, dello Statuto e degli artt. 125, 126 *bis*, 127 *bis* e 129 del Regolamento generale di Ateneo, è istituito il Centro di Ateneo denominato CIDIC - Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura (di seguito Centro), con sede in Lungarno Pacinotti 43/44, Pisa¹.
2. Il Centro, in riferimento alle finalità perseguite e alle attività svolte, è centro esclusivamente di servizi.

Articolo 2

Finalità e attività del Centro

1. Il Centro si propone, quale struttura a supporto delle funzioni istituzionali dell'Ateneo, il perseguimento delle finalità di tutela, valorizzazione, diffusione e disseminazione della cultura e della conoscenza scientifica, compresa quella musicale, attraverso l'organizzazione e la produzione di eventi, l'utilizzo privilegiato di strumenti tecnologici innovativi, affiancati alle metodologie tradizionali, e la razionalizzazione dei servizi, con svolgimento delle attività anche in modalità trasversale, così da favorire l'efficacia e l'efficienza della gestione e lo sviluppo delle professionalità interne ed esterne all'Ateneo.
2. Il Centro svolge, attraverso i Poli in cui è articolato, le seguenti attività:
 - a) editoriali, con particolare attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione della diffusione in open access dei prodotti scientifici dell'Ateneo per garantirne la massima divulgazione con diminuzione dei costi di produzione e di accesso;
 - b) di diffusione della cultura e pratica musicale, principalmente attraverso le attività del Coro e dell'Orchestra di Ateneo;
 - c) di valorizzazione delle esperienze multimediali dell'Ateneo attraverso la produzione, distribuzione, gestione coordinata e preservazione di contenuti e archivi digitali e mediateche;
 - d) di organizzazione e produzione di eventi di terza missione e *public engagement*.

¹ Sede provvisoria nelle more dell'individuazione della sede definitiva del Centro

Articolo 3

Modalità di esercizio dell'attività amministrativa

1. Le attività amministrative del Centro si svolgono principalmente attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Allo scopo di assicurarne efficienza ed efficacia di azione, lo scambio di informazioni e la reciproca collaborazione tra i Poli di cui al successivo art. 5, necessarie a garantirne la trasversalità funzionale al perseguimento dei fini del Centro, deve avvenire prevalentemente mediante strumenti informatici.
3. Per un miglior coordinamento delle strutture di servizio del Centro, l'azione del medesimo deve articolarsi in processi preordinati ad assicurare la polivalenza dei fini e lo scambio costante di competenze, al fine di perseguire l'innovazione culturale.

Articolo 4

Risorse

1. Il Centro opera con le risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'istituzione e con eventuali successive delibere, con quelle provenienti dalle fonti di finanziamento di cui al successivo art. 16 e dagli accordi con altri enti, pubblici e privati.
2. Il Centro si avvale delle prestazioni del personale tecnico-amministrativo individuato dal Direttore generale, sulla base del fabbisogno determinato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dalla direttiva per l'organizzazione delle strutture amministrative e tecniche.
3. L'assegnazione di cui al comma precedente deve garantire che ciascuno dei Poli di cui al successivo art. 5 possa avvalersi delle competenze e delle conoscenze necessarie al suo buon funzionamento. Successive variazioni del fabbisogno, anche limitate temporalmente, possono essere giustificate da specifiche progettualità.
4. Le risorse logistiche sono assegnate al Centro dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua istituzione e con eventuali successive delibere.

Articolo 5

Organizzazione del Centro

1. Il Centro è articolato in Poli, che ne costituiscono le strutture di servizio, ai sensi dell'art. 126 *bis* del Regolamento generale di Ateneo.
2. Sono Poli del Centro:
 - a) Polo Editoriale - Pisa University Press
 - b) Polo Multimediale
 - c) Polo Musicale - Maria Antonella Galanti
3. Ciascun Polo rappresenta una unità analitica del Centro, come definita all'art. 3, comma 5, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Ogni Polo svolge attività di servizio a favore degli altri Poli, del Centro, dell'Ateneo e delle sue strutture.

4. Il Polo Musicale - Maria Antonella Galanti e il Polo Multimediale operano quali strutture organizzate in forma di aggregazione di competenze diffuse nell'Ateneo, caratterizzate da massima flessibilità, trasversalità e prevalente ricorso all'utilizzo di strumenti informatici.

Articolo 6 Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio.
2. Il Direttore generale nomina il Responsabile amministrativo e organizzativo del Centro, che esercita funzioni amministrative anche a supporto del Direttore del Centro e del Consiglio.

Articolo 7 Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno ai sensi dell'art. 126 *bis*, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo.
2. La durata del mandato del Direttore, che non può superare la scadenza del mandato del Rettore, è stabilita nel decreto di nomina.
3. Il Direttore designa, tra i docenti componenti il Consiglio non responsabili scientifici di Polo, un Vice Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza. La nomina del Vice Direttore è disposta con decreto rettorale.

Articolo 8 Funzioni del Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito delle attività dello stesso.
2. Il Direttore inoltre:
 - a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere e la conservazione dei relativi verbali;
 - b. adotta provvedimenti d'urgenza su argomenti relativi alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima riunione successiva;
 - c. assicura l'osservanza, nell'ambito del Centro, delle norme dell'Ordinamento Universitario nazionale, dello Statuto di Ateneo e dei relativi regolamenti;
 - d. svolge le funzioni dirigenziali e gestionali per l'amministrazione del Centro, improntate alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza, mediante autonomi poteri di spesa, rimanendo responsabile dei relativi risultati;
 - e. delega il potere di spesa per gli atti di ordinaria amministrazione, ciascuno di importo non superiore a 40.000 euro al Responsabile scientifico di ciascun Polo, nelle materie di propria competenza di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, autorizzandolo entro tali limiti

- alla stipula dei relativi contratti;
- f. cura responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Centro, in base a criteri di funzionalità ed economicità;
- g. cura responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e ne assicura la corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
- h. predispone la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro che sottopone al Consiglio per l'approvazione e il successivo inoltro all'Amministrazione universitaria.
3. Spetta inoltre al Direttore, in collaborazione con i Responsabili Scientifici dei Poli:
- a. proporre annualmente al Consiglio il piano delle attività del Centro e dei Poli, compatibilmente con le risorse disponibili;
- b. promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la proposta di convenzioni e di contratti di collaborazione con Enti, pubblici o privati;
- c. predisporre annualmente, in collaborazione con il Responsabile amministrativo e organizzativo del Centro, i prospetti economici e finanziari del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo.
4. Il Direttore propone altresì agli organi di governo di Ateneo, previa delibera del Consiglio del Centro, eventuali richieste di ulteriori spazi, di finanziamenti e di personale tecnico amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività del Centro.
5. Il Direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni compatibili che gli sono demandate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 9

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è costituito, ai sensi dell'art. 127 *bis*, comma 8, del Regolamento generale di Ateneo, da dieci componenti.
2. Fanno parte del Consiglio:
- a. il Direttore del Centro;
- b. il Responsabile Scientifico di ognuno dei tre Poli;
- c. tre docenti a tempo pieno, designati dal Senato accademico su proposta del Rettore, tenendo conto delle competenze utili in relazione alle funzioni e alle attività del Centro;
- d. un rappresentante del personale tecnico- amministrativo assegnato al Centro, eletto al suo interno;
- e. un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli studenti.
3. Il Consiglio resta in carica per tutta la durata del mandato del Direttore. Per il rappresentante degli studenti il mandato non può essere superiore a due anni accademici. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutto il personale tecnico- amministrativo assegnato al Centro e assunto con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso anche al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato assegnato al Centro, purché abbia un contratto di durata non inferiore a due anni. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico- amministrativo sono indette dal Direttore con un preavviso di

almeno dieci giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. A parità di numero di voti conseguiti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità si privilegia il candidato con minore età. In caso di dimissioni o impedimento per cause di forza maggiore del rappresentante eletto, si procede a elezioni suppletive.

4. Le riunioni del Consiglio si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo e organizzativo del Centro.

Articolo 10 Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.

2. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito a:

- utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
- l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;

b) approva la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) approva le proposte formulate dal Direttore relativamente ai punti indicati nell'art. 8, commi 3 e 4;

d) approva i prospetti economici e finanziari del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo nei termini previsti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulla proposta di Regolamento del Centro e delle sue modifiche, da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

f) programma l'attività del Centro e dei Poli e approva la relazione annuale predisposta dal Direttore su tale attività.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto in merito alle modalità di convocazione della seduta ordinaria, il Consiglio si riunisce di norma ogni tre mesi. Si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno 3 componenti. Il Consiglio dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio esercita infine tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti di Ateneo.

Articolo 11

Organizzazione dei Poli

1. Il Rettore nomina, per ognuno dei Poli, un Responsabile Scientifico scelto tra i docenti in regime di tempo pieno.
2. La durata del mandato del Responsabile Scientifico di Polo è pari a quella del Direttore del Centro.
3. Il Responsabile Scientifico del Polo ha autonomia di attuazione dei fini del Polo stesso, nel rispetto delle linee strategiche e delle direttive definite dal Consiglio del Centro, e in conformità agli indirizzi organizzativi dettati dal Direttore del Centro, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma d).
4. Il Responsabile Scientifico esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività del Polo, nonché il potere di spesa delegato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e).
5. Il Direttore generale nomina, per ogni Polo, un Responsabile organizzativo che esercita funzioni di supporto al Responsabile Scientifico del Polo, propone le soluzioni organizzative più adeguate al miglior funzionamento dei servizi resi dal Polo e, in generale, svolge i compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal Direttore generale.

Articolo 12

Polo editoriale - Pisa University Press

1. Il Polo editoriale – Pisa University Press, nel rispetto delle indicazioni programmatiche degli organi dell'Ateneo e del Consiglio, svolge le seguenti attività:
 - produzione, distribuzione, commercializzazione o diffusione in *open access*, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi quali piattaforme digitali, dei prodotti editoriali dell'Università di Pisa, inclusa l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, congressi e convegni ad essi correlati;
 - produzione, distribuzione, commercializzazione o diffusione in *open access*, anche attraverso il ricorso alle modalità sopra indicate, di manuali, saggi scientifici, opere inserite in collane dell'Università di Pisa, atti di convegni e altri prodotti editoriali volti a promuovere, in attuazione della *mission* dell'Ateneo, la diffusione della conoscenza e della cultura, anche attraverso la distribuzione delle pubblicazioni e la stipula, da parte del Centro, di appositi accordi con librerie e/o siti commerciali anche online.
2. Per la comunicazione e informazione relativa alla valorizzazione delle attività di cui al comma precedente, anche attraverso strumenti audiovisivi e telematici, il Polo editoriale si avvale dei servizi degli altri Poli del Centro.

Articolo 13

Polo Multimediale

1. Il Polo Multimediale, nel rispetto delle indicazioni programmatiche degli organi dell'Ateneo e del Consiglio, svolge le seguenti attività:

- consulenza, progettazione, produzione, post- produzione e distribuzione di prodotti ed eventi multimediali, anche a supporto delle altre strutture dell'Ateneo;
 - digitalizzazione di documenti e archivi;
 - organizzazione e gestione coordinata di laboratori multimediali;
 - organizzazione e gestione coordinata di archivi digitali e mediateche.
2. Il Polo Multimediale opera in modalità virtuale, ai sensi del precedente art. 5, comma 4, ed è struttura di riferimento per l'Ateneo con riguardo alla produzione e diffusione dei contenuti multimediali.
3. Il Polo Multimediale promuove, in collaborazione con il sistema museale e i corsi di laurea dell'Ateneo, l'applicazione delle tecnologie multimediali alla comunicazione e alla valorizzazione dei beni culturali.

Articolo 14

Polo della Comunicazione
abrogato

Articolo 15

Polo Musicale - Maria Antonella Galanti

1. Il Polo Musicale - Maria Antonella Galanti, nel rispetto delle indicazioni programmatiche degli organi dell'Ateneo e del Consiglio, svolge le seguenti attività:
- promozione della cultura e della pratica musicale attraverso il Coro e l'Orchestra dell'Università di Pisa e tramite iniziative culturali legate alla musica;
 - gestione e coordinamento delle attività proprie del Coro e dell'Orchestra;
 - promozione di buone pratiche di socializzazione per gli studenti
2. Il Polo intende promuovere la cultura e la pratica musicale e favorire il radicamento della realtà socio-culturale pisana. A tal fine:
- introduce gli studenti, il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università:
 - a. al grande repertorio corale insegnando loro le basi del canto corale e la disciplina richiesta per l'interpretazione e l'esecuzione di tale repertorio,
 - b. alla conoscenza e alla pratica esecutiva del repertorio sinfonico, sinfonico-corale, lirico e cameristico, nonché a esperienze di musica contemporanea e per film;
 - promuove la diffusione della musica nella realtà locale, nazionale ed internazionale, anche attraverso scambi con altri cori e orchestre universitari;
 - crea momenti di aggregazione e di socializzazione all'interno della comunità universitaria;
 - favorisce l'incontro fra studenti universitari, società ed istituzioni;
 - organizza eventi culturali, anche di carattere divulgativo, attinenti a tematiche musicali.
3. Il Polo Musicale - Maria Antonella Galanti opera come struttura virtuale, ai sensi del precedente art. 5, comma 4; le attività del Coro e dell'Orchestra si svolgono presso spazi messi a disposizione dall'Ateneo o presso spazi esterni individuati secondo specifiche esigenze.

Articolo 15-bis
Ulteriori attività del Centro

1. Il Centro, sotto la supervisione e il coordinamento del suo Direttore, anche in collegamento con l'ufficio competente per la comunicazione di Ateneo, svolge le seguenti attività:
 - valorizzazione e disseminazione multimediale dei risultati della ricerca e della didattica, anche attraverso strumenti e modalità innovativi di diffusione, progettazione e organizzazione di contenuti interattivi;
 - organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, convegni, seminari, attività di terza missione e *public engagement* rivolti alla comunità o all'esterno, relativi agli ambiti di attività del Centro;
 - valorizzazione della memoria storica dell'Ateneo, con commemorazioni e anniversari relativi a personaggi ed eventi che ricadono negli ambiti di attività del Centro, quali la celebrazione annuale della Battaglia di Curtatone e Montanara, in collaborazione con il relativo Comitato scientifico.

Articolo 16
Fonti di finanziamento del Centro

1. Il Centro dispone di finanziamenti derivanti da:
 - a. dotazione di Ateneo;
 - b. proventi derivanti dai servizi resi dal Centro a favore di soggetti esterni;
 - c. proventi derivanti dai servizi editoriali a stampa resi dal Centro a favore di strutture o altri Centri dell'Ateneo;
 - d. risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni, sia da parte di soggetti interni che esterni all'Ateneo;
 - e. fondi esterni acquisiti dal Centro sulla base di progetti competitivi (regionali, nazionali, europei, internazionali) o di conto terzi;
 - f. altre attività di servizio, anche svolte sulla base di convenzioni e contratti con Enti privati o pubblici.

Articolo 17
Contratti e convenzioni con enti e organismi pubblici e privati

1. Il Direttore stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
2. Il Direttore stipula contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al Regolamento d'Ateneo per le prestazioni in conto terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
3. Il Centro si avvale anche di collaborazioni con altre Università, Enti di Ricerca ed organismi

pubblici o privati nazionali e internazionali. Le attività di collaborazione saranno regolate da apposite convenzioni approvate dal Consiglio del Centro.

Articolo 18

Attività amministrative e contabili

1. Il Centro ha autonomia gestionale e amministrativa.
2. Il Direttore del Centro svolge poteri dirigenziali e gestionali ai sensi della normativa vigente e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 19

Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.
2. Le modifiche al presente Regolamento, anche su proposta dal Consiglio del Centro a maggioranza dei suoi componenti, sono approvate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 20

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.
2. abrogato
3. abrogato